

Al Signor Questore di Palermo

Dott. Vito Calvino

Il Dirigente – Vice Questore

Dott. Francesco Virga

Al Reggente

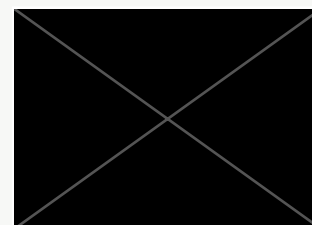
Dott.ssa Carlo Marino

23 Giugno 2026

**CONVOCAZIONE DEL 23.06.2026
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E
DI INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO POSTI A
FONDAMENTO DELLA DEROGA AGLI
ARTT. 7, 8 E 10 L. 241/1990**

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 20.06.2026 si rappresenta quanto segue.

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento deve essere, in via ordinaria, comunicato ai soggetti interessati. L'art. 8 della medesima legge impone inoltre all'amministrazione di fornire le informazioni necessarie per l'effettivo esercizio dei diritti partecipativi. L'art. 10 riconosce espressamente agli interessati il diritto di partecipare al procedimento, di accedere agli atti e di presentare memorie e documenti.
2. A tale principio è possibile derogare esclusivamente in presenza di specifiche e concrete esigenze di urgenza tali da rendere eccezionalmente impossibile la preventiva partecipazione dell'interessato.



**GIORNALISTA
INVESTIGATIVA
INDIPENDENTE CON
APPROCCIO FORENSE**

ATTIVITÀ

- Ricerca investigativa
- Analisi degli atti
- Ricostruzione procedimentale
- Analisi delle contraddizioni
- Documentazione probatoria
- Individuazione di strutture collusive all'interno del sistema giudiziario

evarella

3. Dalla Vostra comunicazione risulta che l'Avviso Orale è stato emesso in data 11.05.2026.
4. La sottoscritta è stata tuttavia contattata per la prima volta soltanto con comunicazione del Comando Carabinieri di Petralia Sottana del 03.06.2026, vale a dire quasi quattro settimane dopo l'emissione dell'Avviso Orale. Un intervallo temporale di tale durata rende quantomeno necessario chiarire le ragioni della particolare urgenza che avrebbe giustificato una deroga agli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990.
5. Al fine di comprendere la pretesa urgenza e le ragioni della mancata preventiva partecipazione, il Comando Carabinieri di Petralia Sottana è stato già invitato in data 05.06.2026 a documentare i presunti tentativi di notifica precedentemente effettuati. A tale richiesta non è stata fornita alcuna risposta.
6. La sottoscritta si è inoltre recata personalmente presso la Questura di Palermo in data 10.06.2026 per chiarire direttamente la questione. In tale occasione ha tuttavia incontrato un totale rifiuto sia da parte del personale addetto all'accoglienza, sia da parte degli uffici competenti e, da ultimo, dello stesso Questore. Non sono state fornite informazioni né è stato consentito l'accesso agli atti richiesto.
7. Con comunicazione del 16.06.2026 il Questore di Palermo è stato personalmente invitato a consentire l'accesso agli atti e a trasmettere entro cinque giorni la documentazione rilevante del procedimento.
8. Sempre in data 16.06.2026, la reggente Dott.ssa Carla Marino ha comunicato che alla sottoscritta sarebbe stata concessa la possibilità di prendere visione degli atti presso la Divisione Anticrimine in data 22.06.2026.
9. Con successiva comunicazione del 19.06.2026 è stato richiesto che tale documentazione venisse invece trasmessa entro il 22.06.2026 tramite PEC, non essendo necessaria né una comparizione personale né uno spostamento fisico.
10. Anche a tale richiesta non è stato dato alcun riscontro. In luogo della documentazione richiesta è stata invece trasmessa in data 20.06.2026 una convocazione per il giorno 23.06.2026.
11. Nella medesima comunicazione si afferma che la sottoscritta dovrebbe dimostrare l'esistenza di un "giustificato motivo" per non presentarsi alla convocazione. Rimane tuttavia privo di spiegazione quale sia il "giustificato motivo" che consentirebbe all'Amministrazione di derogare ai diritti partecipativi previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990. La circostanza che la stessa Questura abbia previsto la possibilità di prendere visione degli atti prima della comparizione personale conferma, al contrario, che la conoscenza della documentazione procedimentale è ritenuta necessaria per l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione. Proprio per tale ragione, la dedotta urgenza resta tuttora bisognosa di concreta giustificazione.

Restano pertanto da chiarire i seguenti aspetti:

- per quale motivo la sottoscritta, in violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, non sia stata informata dell'avvio del procedimento prima dell'adozione dell'Avviso Orale;
- quali specifiche circostanze avrebbero giustificato la deroga ai diritti partecipativi previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990;
- se e quando siano stati effettivamente effettuati i presunti precedenti tentativi di notificazione;
- per quale motivo l'accesso agli atti richiesto non sia stato ancora consentito;
- per quale motivo non sia stata fornita alcuna risposta all'istanza del 19.06.2026 relativa alla trasmissione della documentazione tramite PEC;
- per quale motivo la comparizione personale sia stata fissata per il 23.06.2026, nonostante alla sottoscritta non siano stati previamente trasmessi gli atti richiesti né sia stato concesso un termine adeguato per l'esercizio dei propri diritti partecipativi.

La sottoscritta non si sottrae né alla collaborazione con l'amministrazione né all'eventuale ricezione di un Avviso Orale. Essa insiste tuttavia affinché i diritti partecipativi garantiti dalla Legge n. 241/1990 possano essere esercitati in modo effettivo.

La sottoscritta ribadisce pertanto la propria richiesta di ricevere preliminarmente tramite PEC la documentazione procedimentale richiesta. Dopo la trasmissione della documentazione dovrà essere concesso un termine congruo, proporzionato alla rilevanza e alla complessità della vicenda, per l'esame degli atti, per l'esercizio del diritto al contraddittorio e per il deposito di una memoria scritta nonché di eventuali ulteriori documenti, come espressamente previsto dall'art. 10 della Legge n. 241/1990.

Solo all'esito di tale termine e dopo l'esame delle osservazioni formulate potrà essere valutato se e in quale forma ulteriori attività procedimentali risultino effettivamente necessarie.

Alla luce di quanto sopra, la convocazione del 23.06.2026 appare prematura e non sembra poter assolvere ad alcuna funzione utile nell'attuale fase procedimentale, non essendo stato ancora consentito l'accesso agli atti richiesto né essendo stato concesso un termine adeguato per l'esame della documentazione e per l'esercizio del diritto al contraddittorio.

La fissazione di una comparizione personale prima della concessione dell'accesso agli atti richiesto e prima dell'attribuzione di una concreta possibilità di presentare osservazioni finirebbe per vanificare, di fatto, i diritti partecipativi garantiti dagli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990.

Distinti saluti,

